

• **Sanità Emilia Romagna:**

- Nuove regole d'accesso al pronto soccorso;
- Liste d'attesa e ampliamento programma di prevenzione del tumore al seno;
- Provvedimenti di sostegno ai lavoratori colpiti dalla crisi e ad altre fasce deboli, per l'accesso alle prestazioni sanitarie.

• **Pubblico impiego:**

- Aumento dell'età pensionabile per le lavoratrici;
- Malattia: riviste le fasce di reperibilità.

• **Corresponsione sulla rata di pensione di dicembre 2009 dell'importo aggiuntivo di 154,94 euro**

• **La rivalutazione delle rendite INAIL**

• **Notizie in breve**



Sanità Emilia Romagna

Riprendiamo, anche se non più recentissime, alcune novità riguardanti la sanità contenute in due deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale nel mese di luglio 2009.

Nuove regole d'accesso al pronto soccorso

Con la delibera approvata dalla Giunta regionale nel mese di luglio, che ha come obiettivi quello di evitare l'uso improprio dei servizi di Pronto Soccorso e migliorare i tempi di attesa, da sabato 26 settembre 2009 sono cambiate le regole per l'accesso al pronto soccorso e per le relative compartecipazioni alla spesa. La delibera impegna le ASL ad individuare soluzioni organizzative che facilitino i percorsi più appropriati per le prestazioni urgenti ed urgenti differibili.



Per l'accesso al Pronto soccorso, si riportano di seguito le maggiori novità:

Il codice colore (bianco, verde, giallo, rosso) stabilisce solo la priorità d'accesso e non costituisce un criterio per l'esenzione dal ticket per i servizi erogati dal Pronto Soccorso fermo restando le esenzioni previste dalla normativa vigente nazionale e regionale.

Non sono in ogni caso soggette al pagamento del ticket:

- le prestazioni erogate a cittadini posti in Osservazione Breve Intensiva (OBI), cioè a quelle situazioni cliniche che necessitano di un iter diagnostico-terapeutico di norma non inferiore alle 6 ore e non superiore alle 24 ore;
- le prestazioni seguite da ricovero;
- le prime prestazioni riferite a trauma con accesso al pronto soccorso entro 24 ore dall'evento;
- le prestazioni riferite a trauma con accesso al pronto soccorso dopo le 24 ore dall'evento, qualora vi sia contestualmente un intervento terapeutico;
- le prestazioni riferite ad avvelenamenti acuti;
- le prestazioni erogate a soggetti di età inferiore a 14 anni;
- le prestazioni riferite a infortuni sul lavoro;
- le prestazioni richieste da medici e pediatri di famiglia, da medici di continuità assistenziale (guardia medica) o da medici di altro pronto soccorso;
- le prestazioni riferite a soggetti esenti per patologia e/o reddito e altre condizioni previste dalla normativa vigente;
- le prestazioni riferite a persone straniere temporaneamente presenti, se indigenti, sempre ai sensi della normativa vigente.

Liste d'attesa, ampliamento programma di prevenzione (screening) del tumore al seno e percorsi mammografici fuori screening

La delibera di luglio contiene indicazioni dettagliate riguardanti il miglioramento delle liste d'attesa per visite ed esami specialistici, **impegnando le ASL al rispetto dei tempi prescritti in ogni modo possibile (30 gg. per le visite, 60 gg. per gli esami, 24 ore per visite ed esami urgenti, 7 gg. per visite ed esami urgenti differibili).**

Sempre con il provvedimento di cui sopra, la Regione Emilia Romagna ha deciso di **ampliare, a decorrere dal 1° gennaio 2010, il programma di screening gratuito per la diagnosi precoce dei tumori della mammella.**

Adesso lo screening **copre le donne di età compresa fra i 50 ed i 69 anni**, che vengono chiamate per la mammografia **ogni due anni.**

Dal prossimo anno lo screening sarà esteso anche alle donne in fascia di età dai 45 ai 49 anni, che saranno chiamate per la mammografia ogni anno, mentre le donne in fascia di età dai 70 ai 74 anni saranno chiamate ogni 2 anni.

Per le mammografie al di fuori del percorso di prevenzione, la delibera impegna le ASL a predisporre piani per l'effettuazione degli esami urgenti entro le 24 ore e urgenti differibili entro 7 giorni presso Centri pubblici di senologia.

Provvedimenti di sostegno ai lavoratori colpiti dalla crisi e ad altre fasce deboli, per l'accesso alle prestazioni sanitarie

La Giunta Regionale dell'Emilia Romagna, nel mese di luglio, ha deliberato inoltre alcuni provvedimenti di sostegno ai lavoratori colpiti dalla crisi e ad altre fasce deboli, per l'accesso alle prestazioni specialistiche ambulatoriali e l'assistenza farmaceutica.

L'effetto esecutivo della delibera decorre dal 1° agosto 2009 ed ha scadenza il 31/12/2009, salvo eventuale proroga.

Questi i contenuti dei provvedimenti.

Esenzione dal ticket per le prestazioni specialistiche ambulatoriali

Hanno diritto all'esenzione ticket, presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, le persone che al momento della fruizione della prestazione risultino nelle seguenti condizioni:

- 1) aver perso il lavoro dal 1° ottobre 2008 in poi;
- 2) essere in cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga percettori di una retribuzione, comprensiva dell'integrazione salariale, non superiore ai massimali mensili per la CIG previsti dalle norme vigenti;
- 3) essere in mobilità;
- 4) avere un contratto di solidarietà ed essere percettori di una retribuzione, comprensiva dell'integrazione salariale, non superiore ai massimali di legge di cui al punto 2.

Hanno, inoltre, diritto all'esenzione anche i familiari delle persone che si trovano nelle condizioni sopra richiamate che sono fiscalmente a carico (cioè quelli per cui l'interessato gode delle detrazioni fiscali).

Chi ha diritto all'esenzione per sé e per i familiari a carico deve sottoscrivere un'autocertificazione in relazione al proprio status, che è direttamente acquisita dall'ASL all'atto della fruizione della prestazione.

Coloro che hanno perso il lavoro dal 1° ottobre 2008 in poi devono essere in possesso di ricevuta di Dichiarazione di immediata disponibilità (Did) presentata al Centro per l'impiego di competenza ed essere tuttora in cerca di nuova occupazione.

I lavoratori in mobilità devono essere iscritti nelle liste di mobilità ed essere in possesso di ricevuta di Dichiarazione di immediata disponibilità (Did) presentata al Centro per l'impiego.

Le Aziende ASL sono tenute a verificare il 10% delle autocertificazioni prodotte.

Assistenza farmaceutica

Con modalità definite dalle singole ASL e gestite dai Direttori di Distretto, è disposta **l'erogazione gratuita dei farmaci in fascia C compresi nei prontuari aziendali e in distribuzione diretta, alle famiglie indigenti in carico o individuate dai Servizi Sociali dei Comuni.**

E' evidente che gli interventi indicati costituiscono un ambito importante della collaborazione tra Comuni e ASL, pertanto, partendo dalla rete dei percorsi già esistenti e strutturati, è necessario rafforzare le sinergie e le collaborazioni tra gli operatori dei servizi sanitari delle ASL e dei servizi sociali dei Comuni, allo scopo di garantire l'assistenza farmaceutica alle famiglie indigenti.

Pubblico impiego

Aumento dell'età pensionabile per le lavoratrici

L'articolo 22-ter della legge n. 102 del 3 agosto 2009, ha introdotto rilevanti novità riguardo al pensionamento di vecchiaia per le lavoratrici del settore pubblico.

Il provvedimento prevede l'innalzamento graduale dell'età pensionabile da 60 a 65 anni, come per gli uomini.

Già dal 1° gennaio 2010 saranno richiesti 61 anni, che diverranno 62 il 1° gennaio 2012, fino ad arrivare a 65 anni dal 1° gennaio 2018.

Tale norma si applica a tutte le dipendenti pubbliche, comprese quelle dei comparti scuola e sanità, ed anche al personale infermieristico il cui regolamento organico fissa il limite anagrafico a 60 anni.



Solo le lavoratrici che perfezionano il requisito anagrafico dei 60 anni e quello contributivo entro il 31/12/2009, potranno accedere al pensionamento di vecchiaia secondo le previgenti norme, naturalmente all'apertura della finestra fissata dalla legge.

Sono escluse dall'elevazione dell'età pensionabile le lavoratrici donne appartenenti alle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, nonché del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che rimane pertanto a 60 anni.

Sono altresì confermate le maggiori età pensionabili previste per particolari categorie (esempio: donne magistrato, professoresse universitarie...).

Resta sempre valida la facoltà di andare in pensione di anzianità con i 40 anni di contribuzione, a prescindere dall'età anagrafica, o con un minimo di 35 anni di contribuzione ed una età specifica (cioè, raggiungimento di quota 95 fino al 31/12/2010: 59 anni di età e 36 di contributi o 60 di età e 36 di contributi).

E' un provvedimento che riguarda "solo" le lavoratrici del comparto pubblico, si dice adottato in attuazione di una sentenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea, che non tiene in alcun conto del settore in cui operano le lavoratrici (proviamo a pensare ad educatrici degli asili nido, operatrici dei servizi socio-sanitari, ecc...), né dei regolamenti organici - vedi quello del personale infermieristico - che prevedono età diverse. La cosa è di per sé rilevante e pericolosa per più motivi: è avvenuta senza alcun confronto con le parti sociali; scardina il principio della omogeneizzazione di norme e trattamenti tra settore pubblico e privato, elemento fondante - e faticosamente portato avanti - dalla legge di riforma del sistema previdenziale n. 335/1995. Un dubbio legittimo sorge: sarà estesa anche alle lavoratrici del settore privato?

Malattia: ridotte le fasce di reperibilità

L'articolo 17, comma 23, della legge n.102 del 2009, ha rivisto l'assurda ed iniqua norma introdotta con la legge n. 133 del 2008 con cui si stabilivano **nuove fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti assenti per malattia: dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 20 di tutti i giorni, compresi i festivi.**

La disposizione è **stata abrogata** e sono state così **ripristinate le previgenti fasce orarie**, uniformandole a quelle di tutti gli altri lavoratori, **dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 di tutti i giorni, compresi i festivi.**

Sempre nello stesso articolo, si prevede che la certificazione medica di malattia da presentare all'Ente o Amministrazione non sia solo quella rilasciata da una struttura sanitaria pubblica ma anche quella rilasciata da un medico convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale.

Il ministro Brunetta ha preannunciato un nuovo provvedimento per ampliare nuovamente le fasce orarie di reperibilità per i dipendenti pubblici in malattia: insiste nella sua "battaglia" contro i pubblici dipendenti, anche in questo caso con una disposizione che diversifica tra dipendente pubblico e dipendente privato.



Corresponsione sulla rata di pensione di dicembre dell'importo aggiuntivo massimo di euro 154,94

(introdotto dalla Legge Finanziaria del 2001)

A chi spetta:

Ai titolari di una o più pensioni il cui importo complessivo annuo per il 2009, (comprensivo dell'importo aggiuntivo), non superi i 6.105,82 euro

Limiti di reddito per avere diritto all'importo aggiuntivo

Primo requisito:

- **Non compete** con pensioni di importo annuo superiori i 6.105,82 euro
- **Spetta per intero** con pensioni di importo annuo fino a 5.950,88 euro (corrisponde al *Trattamento Minimo*)
- **Spetta per differenza** con pensione di importo annuo compreso tra 5.950,88 e 6.105,82 euro (spetta la differenza tra importo della pensione percepita ed il limite di 6.105,82 euro)



Secondo requisito:

Reddito personale annuo non superiore a 8.926,32 euro
Reddito coniugale annuo non superiore a 17.852,64 euro

L'importo aggiuntivo è corrisposto con la rata di pensione di dicembre 2009.

Redditi da valutare per il diritto all'importo aggiuntivo di 154,94 euro

Il reddito da prendere in considerazione per la verifica del limite individuale e coniugale è il reddito assoggettabile all'IRPEF, dell'anno precedente (2008)* a quello di erogazione della prestazione, con esclusione:

- del reddito della casa d'abitazione e relative pertinenze
- dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati
- dei redditi soggetti a tassazione separata.

Per reddito assoggettabile all'IRPEF deve intendersi il reddito al lordo da qualsiasi detrazione comunque specificata (oneri deducibili, detrazioni/deduzione d'imposta) e al netto dei soli contributi previdenziali e assistenziali. Nel computo dei redditi vanno compresi anche quelli conseguiti all'estero o derivanti da lavoro presso organismi internazionali che, se prodotti in Italia, sarebbero assoggettati all'IRPEF.

* Saranno presi a riferimento i redditi dell'anno 2009 se la decorrenza della pensione su cui è corrisposto l'importo aggiuntivo ha decorrenza nel 2009.

Rivalutazione delle rendite INAIL

Nel mese di agosto 2009 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i decreti ministeriali che fissano la rivalutazione delle rendite INAIL per infortunio e malattia professionale e delle retribuzioni minime, massime e convenzionali prese a riferimento per il calcolo delle medesime rendite.

Sono interessate le rendite e le altre prestazioni economiche per i settori industria, agricoltura, marittimi e per gli infortuni in ambito domestico.

La rivalutazione decorre dal 1 luglio 2009.

Nel mese di novembre l'INAIL provvederà all'adeguamento dell'importo della rata in pagamento e alla corresponsione degli arretrati.

Sono coinvolte tutte le prestazioni con decorrenza fino all'anno 2007 compreso.

L'aumento è pari al 3,23%.

La stessa percentuale d'incremento si applica alle retribuzioni su cui l'INAIL calcola le rendite, i cui nuovi importi sono:

- retribuzione minima per il settore industria **14.349,30 euro**;
- retribuzione massima per il settore industria **26.648,7euro**;
- retribuzione convenzionale agricoltura **21.655,81 euro**;
- retribuzione convenzionale per infortuni in ambito domestico **14.349,30 euro**.

Per il personale marittimo, i nuovi massimali variano da **38.374,13 a 32.511,41 a 29.580,06 euro**, secondo la diversa qualifica del lavoratore.

La rivalutazione ha effetto anche sulle altre prestazioni economiche corrisposte dall'INAIL, il cui nuovo importo è:

- **assegno mensile per l'assistenza personale continuativa 472,46 euro**;
- **assegno una-tantum in caso di morte 1.893,04 euro**.

Per ulteriori e più dettagliate informazioni, gli interessati possono rivolgersi alle Sedi del Patronato INCA/CGIL

Notizie in breve

Indennità di accompagnamento per malati oncologici.

Diverse sentenze della Corte di Cassazione sono intervenute in materia, affermando il diritto a beneficiare dell'indennità di accompagnamento anche da parte di malati oncologici che, per effetto della chemioterapia, non sono in grado di badare a se stessi.

Il diritto al beneficio può essere riconosciuto anche per brevi periodi.

Ne consegue, pertanto, che tale indennità può essere concessa anche in caso di trattamento chemio-terapeutico che comporti, per gli alti dosaggi e per il loro effetto sul singolo paziente, le condizioni previste dalla legge, cioè incapacità di deambulare o di svolgere gli atti di vita quotidiana.

Rammentiamo, infine, che l'articolo 6 della legge n. 80/2006 prevede un procedimento più breve per le persone affette da patologie oncologiche. **Infatti, l'accertamento dell'invalidità civile e dell'handicap deve essere effettuato dalle Commissioni Mediche delle ASL entro 15 giorni dalla domanda dell'interessato.**

Da ultimo, una sentenza del 2008, sempre della Corte di Cassazione, ha stabilito che l'indennità di accompagnamento spetta anche in caso di ricovero in una struttura pubblica, laddove si dimostri che le prestazioni assicurate dall'ospedale non esauriscono tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita nella vita quotidiana.

Pensioni di reversibilità: alcune precisazioni

PENSIONE DI REVERSIBILITÀ A EX CONIUGE SEPARATO CON COLPA

Con una sentenza del 2009 la Corte di Cassazione, sezione lavoro, è tornata ad occuparsi del riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità a favore dell'ex coniuge superstite, cui sia stato addebitata la colpa della separazione senza l'erogazione dell'assegno alimentare a carico dell'ex coniuge deceduto: attualmente in questi casi, sia INPS che INPDAD respingono le domande di pensione di reversibilità.

La sentenza afferma che anche il coniuge separato a cui sia stata addebitata la colpa della separazione ha diritto alla pensione di reversibilità, in quanto deve essere "equiparato sotto ogni profilo" al coniuge superstite (separato o non) e in favore del quale opera la presunzione legale di vivenza a carico al momento della morte.

In conclusione, la Corte ha riaffermato il principio di diritto secondo cui la pensione di reversibilità "va riconosciuta non solo al coniuge separato senza addebito, ma anche al coniuge separato per colpa o con addebito senza la titolarità dell'assegno alimentare".

PENSIONE DI REVERSIBILITÀ AI FIGLI INABILI

Pur essendo una norma prevista nella legge n. 31 del 2008, risulta ancora essere disattesa dall'INPDAP. Tale norma prevede che l'attività lavorativa svolta con finalità terapeutiche dai figli riconosciuti inabili, con orario non superiore alle 25 ore settimanali, presso le cooperative sociali o presso datori di lavoro che assumono i predetti soggetti con convenzioni di integrazione lavorativa, con contratti di formazione e lavoro, con contratti di apprendistato o con le agevolazioni previste per le assunzioni di disoccupati a lunga durata, non preclude il diritto alla pensione ai superstiti.

L'INPS, seppure dopo mesi, ha recepito la norma e vi ha dato seguito, mentre non è così per l'INPDAP.

STUDENTI ORFANI CON LAVORO SALTUARIO: SOSPENSIONE DELLA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ

Con una sentenza del 1999, la Corte Costituzionale stabiliva che la disposizione normativa che prevede, quale condizione ostativa al conseguimento del diritto a pensione dell'orfano studente lo svolgimento di un "lavoro retribuito", non può riguardare anche le attività lavorative precarie, saltuarie e con reddito minimo, ma solo le normali prestazioni durature e con adeguata retribuzione.

La Corte concludeva che ogni situazione doveva essere di volta in volta valutata e che comunque ".... **La percezione di un piccolo reddito per attività lavorative, pur venendo a migliorare la situazione economica dell'orfano, non gli fa perdere la sua prevalente qualifica di studente...**".

Nonostante la sentenza sia ormai di diversi anni, ad oggi, purtroppo, sia l'INPS che l'INPDAP hanno fornito scarse indicazioni operative in merito, lasciando ampia libertà alle diverse sedi territoriali nella valutazione dei singoli casi che si presentano, con le conseguenze negative che si possono immaginare.

Nel prossimo inserto i nuovi importi delle pensioni in vigore dal 1° gennaio 2010